

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 198/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone** 1
- Regolamento (CE) n. 199/2001 della Commissione del 31 gennaio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- Regolamento (CE) n. 200/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali 9
- Regolamento (CE) n. 201/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 12
- Regolamento (CE) n. 202/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 13
- Regolamento (CE) n. 203/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 15
- Regolamento (CE) n. 204/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 17
- Regolamento (CE) n. 205/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 174/2001 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2001 20
- ★ **Regolamento (CE) n. 206/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 22
- Regolamento (CE) n. 207/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 28

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 208/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	31
Regolamento (CE) n. 209/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	34
Regolamento (CE) n. 210/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	36
Regolamento (CE) n. 211/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	38
Regolamento (CE) n. 212/2001 della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	40
★ Direttiva 2001/6/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾	42
★ Direttiva 2001/7/CE della Commissione, del 29 gennaio 2001, che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾	43

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/87/CE:

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione del Consiglio, dell'8 dicembre 2000, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima | 44 |
|---|----|

Commissione

2001/88/CE:

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 21 aprile 1999, riguardante gli aiuti di Stato accordati dalla Grecia a favore di due società produttrici di fertilizzanti ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1120] | 45 |
|---|----|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 198/2001 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2001**

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (in seguito denominati «STC») originari del Giappone.
- (2) Il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato ditale regolamento (in seguito denominato «l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere, in quanto non utilizzabili per la telediffusione.
- (3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 con il regolamento (CE) n. 2474/95 ⁽³⁾, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (4) Nell'ottobre 1997 con il regolamento (CE) n. 1952/97 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia

Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato: il «regolamento di base»). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

- (5) Nel gennaio 1999 e 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999 ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 176/2000, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, aggiungendo alcuni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali all'allegato ed escludendoli dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
- (6) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000 ⁽⁶⁾, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (7) Nel dicembre 2000 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2676/2000, ha introdotto la modifica più recente dell'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendo diversi nuovi sistemi di telecamere professionali ed escludendoli dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

1. Procedimento

- (8) Due produttori esportatori giapponesi, ossia Matsushita e Hitachi Denshi, hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali ed i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 111 del 30.4.1994, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2000 (GU L 22 del 27.12.2000, pag. 29).

⁽³⁾ GU L 255 del 25.10.1995, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 9.10.1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 29.1.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2676/2000 (GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 1).

- (9) La Commissione ha quindi informato l'industria comunitaria e ha avviato un'inchiesta unicamente per determinare se i prodotti in esame rientrano nell'ambito di applicazione dei dazi antidumping e se la parte operativa del regolamento (CE) n. 1015/94 debba essere opportunamente modificata.

2. Modelli oggetto dell'inchiesta

- (10) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, forniti insieme alle relative informazioni tecniche:

i) *Matsushita*:

- corpo camera AW-E800A,
- mirino AW-VF80;

ii) *Hitachi Denshi Ltd*:

- stazione di base RU-Z3,
- pannello di controllo RC-Z3,
- adattatore CA-ZD1.

Tutti i modelli sopracitati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.

3. Risultanze

- (11) La Commissione ha effettuato un esame tecnico, comprensivo di un confronto particolareggiato tra i modelli in questione e i precedenti modelli elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, dal quale è emerso che i due gruppi di modelli erano quasi

identici. Le differenze rilevate sono il risultato dei progressi tecnologici registrati nel settore dei sistemi di telecamere professionali. Tuttavia, esse non influiscono sulla classificazione dei modelli esaminati come sistemi di telecamere professionali. Di conseguenza, si è giunti alla conclusione che tutti i modelli interessati debbano essere esclusi dall'applicazione delle attuali misure anti-dumping.

- (12) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Poiché le parti interessate non hanno sollevato obiezioni nei confronti delle conclusioni della Commissione, tutti i modelli ed i relativi dispositivi elencati al considerando 10 sono considerati sistemi di telecamere professionali. Ne consegue che questi prodotti debbano essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping, applicabile agli STC originari del Giappone, e che l'allegato debba essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Sony	DXC-M7PK	DXF-3000CE	CCU-M3P	RM-M7G	—	CA-325P
	DXC-M7P	DXF-325CE	CCU-M5P			CA-325AP
	DXC-M7PH	DXF-501CE	CCU-M7P			CA-325B
	DXC-M7PK/1	DXF-M3CE				CA-327P
	DXC-M7P/1	DXF-M7CE				CA-537P
	DXC-M7PH/1	DXF-40CE				CA-511
	DXC-327PK	DXF-40ACE				CA-512P
	DXC-327PL	DXF-50CE				CA-513
	DXC-327PH	DXF-601CE				VCT-U14 (!)
	DXC-327APK	DXF-40BCE				
	DXC-327APL	DXF-50BCE				
	DXC-327AH	DXF-701CE				
	DXC-537PK	DXF-WSCE (!)				
	DXC-537PL					
	DXC-537PH					
	DXC-537APK					
	DXC-537APL					
	DXC-537APH					
	EVW-537PK					
	EVW-327PK					
	DXC-637P					
	DXC-637PK					
	DXC-637PL					
	DXC-637PH					
	PVW-637PK					
	PVW-637PL					
	DXC-D30PF					
	DXC-D30PK					
	DXC-D30PL					
	DXC-D30PH					
	DSR-130PF					
	DSR-130PK					
	DSR-130PL					
	PVW-D30PF					
	PVW-D30PK					
	PVW-D30PL					
	DXC-327BPF					
	DXC-327BPK					
	DXC-327BPL					
	DXC-327BPH					
	DXC-D30WSP (!)					

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Ikegami	HC-340	VF15-21/22	MA-200/230	RCU-240	—	CA-340
	HC-300	VF-4523	MA-200A (1)	RCU-390 (1)		CA-300
	HC-230	VF15-39				CA-230
	HC-240	VF15-46 (1)				CA-390
	HC-210	VF5040 (1)				CA-400 (1)
	HC-390	VF5040W (1)				
	LK-33					
	HDL-30MA					
	HDL-37					
	HC-400 (1)					
	HC-400W (1)					
	Hitachi	SK-H5	GM-5 (A)	RU-C1 (B)	—	—
SK-H501		GM-5-R2 (A)	RU-C1 (D)			CA-Z2
DK-7700		GM-5-R2	RU-C1			CA-Z1SJ
DK-7700SX		GM-50	RU-C1-S5			CA-Z1SP
HV-C10		GM-8A (1)	RU-C10 (B)			CA-Z1M
HV-C11		GM-9 (1)	RU-C10 (C)			CA-Z1M2
HV-C10F		GM-51 (1)	RC-C1			CA-Z1HB
Z-ONE (L)			RC-C10			CA-C10
Z-ONE (H)			RU-C10			CA-C10SP
Z-ONE			RU-Z1 (B)			CA-C10SJA
Z-ONE A (L)			RU-Z1 (C)			CA-C10M
Z-ONE A (H)			RU-Z1			CA-C10B
Z-ONE A (F)			RC-C11			CA-Z1A (1)
Z-ONE A			RU-Z2			CA-Z31 (1)
Z-ONE B (L)			RC-Z1			CA-Z32 (1)
Z-ONE B (H)			RC-Z11			CA-ZD1 (1)
Z-ONE B (F)			RC-Z2			
Z-ONE B			RC-Z21			
Z-ONE B (M)			RC-Z2A (1)			
Z-ONE B (R)			RC-Z21A (1)			
FP-C10 (B)			RU-Z3 (1)			
FP-C10 (C)			RC-Z3 (1)			
FP-C10 (D)						
FP-C10 (G)						
FP-C10 (L)						
FP-C10 (R)						
FP-C10 (S)						
FP-C10 (V)						
FP-C10 (F)						
FP-C10						
FP-C10 A						
FP-C10 A (A)						
FP-C10 A (B)						

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
Hitachi (segue)	FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA (1) V-21 (1) V-21W (1)					
Matsushita	WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A	WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80	WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505	—	—	WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE

Nome della società	Corpi camera	Mirino	Unità di controllo	Unità di controllo operativa	Unità di controllo principale (*)	Adattatori
JVC	KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH (†)	VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116 VF-P116WE (†) VF-P550WE (†)	RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG	—	—	KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E
Olympus	MAJ-387N MAJ-387I		OTV-SX2 OTV-S5 OTV-S6			
	Telecamera OTV-SX					

(*) Detta anche unità di "set-up" principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(†) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non siano in vendita sul mercato CE.»

REGOLAMENTO (CE) N. 199/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	91,9
	204	45,8
	999	68,8
0707 00 05	052	95,9
	624	196,9
	628	141,3
	999	144,7
0709 90 70	052	121,2
	204	74,3
	624	185,9
	999	127,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	41,4
	204	48,0
	212	37,7
	624	72,7
	999	50,0
0805 20 10	204	100,4
	624	57,9
	999	79,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	73,1
	204	111,3
	600	75,5
	624	80,7
	662	47,1
	999	77,5
0805 30 10	052	60,4
	600	64,8
	999	62,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	91,6
	404	90,8
	720	120,7
	728	79,8
	999	95,7
0808 20 50	052	189,0
	388	116,6
	400	100,8
	999	135,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 200/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frismento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media ⁽¹⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frismento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frismento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾	0,00	0,00
	di qualità media	23,35	13,35
	di bassa qualità	50,15	40,15
1002 00 00	Segala	42,09	32,09
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	42,09	32,09
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽³⁾	42,09	32,09
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	66,04	56,04
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽³⁾	66,04	56,04
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	42,09	32,09

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 17.1.2001 al 30.1.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,49	129,43	110,83	90,46	212,76 (**)	202,76 (**)	126,36 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	45,28	15,67	7,48	11,96	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,63 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 28,78 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 201/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2001**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la
venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE)
n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la venticinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 44,162 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 202/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2001

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,70	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	10,11	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 203/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 137/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 137/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 137/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,85 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,73 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,73 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	41,15
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	41,15
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	41,15
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 204/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1888/2000 della Commissione ⁽⁵⁾, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.⁽⁵⁾ GU L 227 del 7.9.2000, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	78,19 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	41,15 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4115 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 205/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 174/2001 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 174/2001 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di gennaio 2001 e le quantità disponibili per la quota successiva.

- (2) A seguito di un errore di calcolo occorre correggere le percentuali di riduzione da applicare e le quantità disponibili per la quota successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 174/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Esso è applicabile a partire dal 27 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 22.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 174/2001 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2001

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per la quota del mese di gennaio 2001 e quantità disponibili per la quota seguente:

a) quantità di cui all'articolo 2: riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di aprile 2001 (in t)
Stati Uniti d'America	0 (1)	1 974,85
Tailandia	0 (1)	3 958,35
Australia	—	—
Altre origini	—	—

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

b) quantità di cui all'articolo 2: riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di aprile 2001 (in t)
Australia	0 (1)	2 176,10
Stati Uniti d'America	0 (1)	—
Tailandia	100,0000	—
Altre origini	—	—

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

c) quantità di cui all'articolo 2: rotture de riso del codice NC 1006 40 00

Origine	% di riduzione	Quantità disponibile per la quota complementare del mese di luglio 2001 (in t)
Tailandia	0 (1)	5 119,25
Australia	0 (1)	—
Guiana	0 (1)	4 251,00
Stati Uniti d'America	97,3684	—
Altre origini	91,6667	—

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

REGOLAMENTO (CE) N. 206/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1602/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 188 del 26.7.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	42,13 250,48 375,22	579,68 276,34 1 699,41	82,39 33,18 26,60	314,35 81 569,63	14 354,84 92,84	7 009,38 8 445,75
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	10,69 63,56 95,22	147,10 70,12 431,24	20,91 8,42 6,75	79,77 20 699,11	3 642,69 23,56	1 778,70 2 143,19
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	124,86 742,39 1 112,11	1 718,12 819,03 5 036,87	244,21 98,34 78,85	931,70 241 764,03	42 546,28 275,16	20 775,07 25 032,32
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	57,98 344,75 516,44	797,86 380,34 2 339,02	113,40 45,67 36,62	432,66 112 270,16	19 757,61 127,78	9 647,51 11 624,49
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 492,37	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,91	412,49 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	11,99 71,29 106,79	164,98 78,65 483,67	23,45 9,44 7,57	89,47 23 215,49	4 085,52 26,42	1 994,93 2 403,74
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 661,69	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 46,91	554,34 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	116,04 689,96 1 033,57	1 596,78 761,19 4 681,15	226,96 91,39 73,28	865,90 224 690,19	39 541,58 255,72	19 307,90 23 264,49
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 804,82	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 57,06	674,26 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	47,27 281,05 421,01	650,43 310,06 1 906,82	92,45 37,23 29,85	352,72 91 525,35	16 106,88 104,17	7 864,88 9 476,56
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	97,82 581,59 871,22	1 345,97 641,63 3 945,87	191,31 77,04 61,77	729,89 189 397,41	33 330,67 215,56	16 275,15 19 610,27
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	154,17 916,64 1 373,14	2 121,39 1 011,27 6 219,09	301,53 121,42 97,36	1 150,38 298 509,52	52 532,51 339,74	25 651,28 30 907,77

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	164,40 977,47 1 464,27	2 262,17 1 078,38 6 631,82	321,54 129,47 103,82	1 226,73 318 320,08	56 018,82 362,29	27 353,63 32 958,96
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	220,09 1 308,58 1 960,28	3 028,48 1 443,68 8 878,33	430,45 173,33 138,99	1 642,27 426 149,79	74 994,99 485,01	36 619,56 44 123,68
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 404,96	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 99,61	1 177,04 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	412,32 2 451,54 3 672,45	5 673,65 2 704,64 16 632,96	806,43 324,73 260,38	3 076,69 798 363,23	140 498,11 908,63	68 604,31 82 662,78
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	397,04 2 360,71 3 536,38	5 463,43 2 604,43 16 016,67	776,55 312,70 250,73	2 962,69 768 782,06	135 292,33 874,97	66 062,36 79 599,93
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	121,88 724,66 1 085,55	1 677,08 799,47 4 916,57	238,37 95,99 76,97	909,45 235 989,68	41 530,10 268,58	20 278,88 24 434,45
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	74,07 440,40 659,73	1 019,23 485,87 2 987,98	144,87 58,33 46,78	552,70 143 419,52	25 239,35 163,23	12 324,21 14 849,70
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	2 154,59 12 810,61 19 190,50	29 647,80 14 133,18 86 915,95	4 214,01 1 696,88 1 360,62	16 077,34 4 171 867,98	734 176,54 4 748,09	358 493,61 431 956,51
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	175,70 1 044,67 1 564,93	2 417,69 1 152,52 7 087,72	343,64 138,38 110,95	1 311,06 340 202,83	59 869,81 387,19	29 234,04 35 224,71
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	54,08 321,53 481,66	744,12 354,73 2 181,48	105,77 42,59 34,15	403,52 104 708,64	18 426,91 119,17	8 997,74 10 841,57
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 571,87	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 111,45	1 316,88 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	63,90 379,96 569,18	879,34 419,18 2 577,89	124,99 50,33 40,36	476,85 123 735,98	21 775,39 140,83	10 632,78 12 811,66

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	141,32 840,28 1 258,75	1 944,67 927,03 5 701,04	276,41 111,30 89,25	1 054,55 273 643,36	48 156,49 311,44	23 514,50 28 333,12
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	89,92 534,66 800,93	1 237,37 589,86 3 627,48	175,87 70,82 56,79	671,00 174 115,21	30 641,26 198,16	14 961,93 18 027,94
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	139,17 827,47 1 239,56	1 915,02 912,89 5 614,10	272,19 109,61 87,89	1 038,47 269 470,50	47 422,14 306,69	23 155,92 27 901,06
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	49,81 296,13 443,61	685,34 326,70 2 009,16	97,41 39,23 31,45	371,65 96 437,48	16 971,33 109,76	8 286,99 9 985,17
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	54,92 326,54 489,17	755,73 360,26 2 215,50	107,42 43,25 34,68	409,81 106 341,50	18 714,26 121,03	9 138,05 11 010,63
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	194,34 1 155,48 1 730,92	2 674,14 1 274,77 7 839,54	380,09 153,05 122,72	1 450,12 376 288,90	66 220,33 428,26	32 334,96 38 961,07

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	62,40 371,04 555,82	858,70 409,34 2 517,37	122,05 49,15 39,41	465,65 120 830,80	21 264,13 137,52	10 383,14 12 510,86
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	65,87 391,63 586,67	906,35 432,06 2 657,07	128,82 51,87 41,60	491,49 127 536,49	22 444,21 145,15	10 959,36 13 205,17
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	120,14 714,34 1 070,09	1 653,20 788,09 4 846,55	234,98 94,62 75,87	896,49 232 628,90	40 938,66 264,76	19 990,08 24 086,47
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	107,42 638,70 956,78	1 478,16 704,64 4 333,38	210,10 84,60 67,84	801,57 207 997,61	36 603,98 236,73	17 873,48 21 536,14
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	427,24 2 540,25 3 805,33	5 878,94 2 802,51 17 234,79	835,61 336,48 269,80	3 188,02 827 250,64	145 581,79 941,51	71 086,64 85 653,79
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	207,73 1 235,09 1 850,18	2 858,39 1 362,60 8 379,69	406,28 163,60 131,18	1 550,04 402 215,56	70 782,98 457,77	34 562,86 41 645,52
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	200,09 1 189,70 1 782,18	2 753,33 1 312,52 8 071,71	391,35 157,59 126,36	1 493,07 387 432,91	68 181,49 440,95	33 292,57 40 114,92
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	153,38 911,98 1 366,16	2 110,62 1 006,14 6 187,51	299,99 120,80 96,86	1 144,54 296 993,61	52 265,73 338,01	25 521,02 30 750,81
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	308,40 1 833,69 2 746,89	4 243,73 2 023,00 12 440,99	603,19 242,89 194,76	2 301,28 597 153,41	105 088,66 679,63	51 314,11 61 829,45
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 632,79 9 708,15 14 542,96	22 467,72 10 710,42 65 866,70	3 193,47 1 285,93 1 031,11	12 183,74 3 161 527,91	556 374,18 3 598,20	271 673,88 327 345,59
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 514,99 9 007,75 13 493,75	20 846,77 9 937,71 61 114,71	2 963,07 1 193,15 956,72	11 304,74 2 933 437,82	516 234,27 3 338,61	252 073,82 303 729,07
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	85,34 507,41 760,11	1 174,30 559,79 3 442,61	166,91 67,21 53,89	636,80 165 241,28	29 079,60 188,06	14 199,38 17 109,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	128,90	1 773,73	252,11	961,85	43 923,29	21 447,45
		b)	766,42	845,54	101,52	249 588,69	284,06	25 842,49
		c)	1 148,10	5 199,89	81,40			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	204,00	2 807,16	399,00	1 522,26	69 514,43	33 943,44
		b)	1 212,95	1 338,18	160,67	395 007,21	449,57	40 899,17
		c)	1 817,02	8 229,51	128,83			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	130,03	1 789,31	254,32	970,30	44 309,19	21 635,89
		b)	773,15	852,97	102,41	251 781,51	286,56	26 069,54
		c)	1 158,19	5 245,57	82,12			

REGOLAMENTO (CE) N. 207/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	218,83	72,25	105,08	0,00	164,13
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	218,83	72,25	105,08	0,00	164,13
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	218,83	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	318,20	264,01	260,95	284,31	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	228,33	251,69	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,62	32,62	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 208/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2001

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 15,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	34,88 68,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	75,00 177,25 170,00

REGOLAMENTO (CE) N. 209/2001 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2001****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	41,15	41,15

REGOLAMENTO (CE) N. 210/2001 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2001

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 ⁽⁵⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato

mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5%. Il regolamento (CE) n. 2714/2000 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 2000/2001, nonché la relativa percentuale di maggiorazione. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 36,936 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 54,801 EUR/100 kg per la Spagna,
- 30,352 EUR/100 kg per la Grecia,
- 69,364 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 313 del 13.12.2000, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 211/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 9/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 144/2001 ⁽⁴⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 23 del 25.1.2001, pag. 29.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione
per i cereali**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 212/2001 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2001
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CE) n. 55/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo

applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di prodotti previsti dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 34.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 2001, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	-8,89	—	—	—	—
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	-8,89	—	—	—	—
1107 20 00 9000	A00	-8,94	-10,43	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

DIRETTIVA 2001/6/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 2001****che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato alla direttiva 96/49/CE contiene le regole in materia di trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, comunemente noto come RID, nel testo applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.
- (2) Il RID è aggiornato con cadenza biennale e quindi a decorrere dal 1° luglio 2001 sarà in vigore una versione modificata con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) per le quali il periodo transitorio cesserà il 31 dicembre 2001.
- (3) Risulta quindi necessario modificare l'allegato alla direttiva 96/49/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all'articolo 9 della direttiva 96/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO

Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), presentato come allegato I all'appendice B al Cotif, applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001; i termini "parte**contraente" e "gli Stati o le ferrovie" sono sostituiti con i termini "Stati membri"**

NB: Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà pronto in tali lingue il testo consolidato della versione 2001 del RID.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva relativamente alle merci pericolose della classe 7 anteriormente al 31 dicembre 2001 e relativamente alle merci pericolose delle altre classi anteriormente al 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.**Articolo 4**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2001.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.⁽²⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.

DIRETTIVA 2001/7/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2001

che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE contengono gli allegati A e B all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, comunemente noto come ADR, nel testo applicabile dal 1° luglio 1999.
- (2) L'ADR è aggiornato con cadenza biennale e quindi a decorrere dal 1° luglio 2001 sarà in vigore una versione modificata che prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive) per cui il periodo transitorio terminerà il 31 dicembre 2001.
- (3) Risulta quindi necessario modificare gli allegati alla direttiva 94/55/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati alla direttiva 94/55/CE sono così modificati:

- 1) L'allegato A è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"

NB: Una traduzione in tutte le lingue comunitarie sarà resa disponibile non appena ultimato e tradotto un testo consolidato dalla versione 2001 dell'allegato A all'ADR.»

- 2) L'allegato B è sostituito dal seguente testo:

«ALLEGATO B

Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente" è sostituita da "Stato membro"

NB: Una traduzione in tutte le lingue comunitarie sarà resa disponibile non appena ultimato e tradotto il testo consolidato dalla versione 2001 dell'allegato B all'ADR.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in materia di merci pericolose della classe 7 entro il 31 dicembre 2001 e in materia di merci pericolose delle altre classi entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2001.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.⁽²⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2000

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima

(2001/87/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, l'articolo 62, punto 2, lettera a), l'articolo 63, primo comma, punto 3, lettera b), l'articolo 95 in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi della convenzione e dei protocolli allegati che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome della Comunità.
- (2) Il Consiglio ha incaricato altresì la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità a questi accordi internazionali.
- (3) Il negoziato è stato condotto a buon fine e gli strumenti che ne risultano saranno aperti alla firma degli Stati nonché, nel quadro delle rispettive competenze, delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a Palermo, dal 12 al 15 dicembre 2000, e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite per un periodo di due anni.
- (4) Gli Stati membri hanno dichiarato la propria intenzione di procedere alla firma degli strumenti fin dall'apertura

della conferenza di Palermo, e occorre quindi che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, la convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata e i protocolli allegati relativi alla lotta contro la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, nonché al traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima.
2. I testi della convenzione e dei protocolli, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 25 del 15 novembre 2000, saranno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al momento della loro firma da parte della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VÉDRINE

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 1999

riguardante gli aiuti di Stato accordati dalla Grecia a favore di due società produttrici di fertilizzanti

[notificata con il numero C(1999) 1120]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/88/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

II

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo capoverso,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, a norma del suddetto articolo ⁽¹⁾, e viste tali osservazioni,

A. I BENEFICIARI

considerando quanto segue:

I

In seguito a una denuncia, la Commissione fu indotta ad esaminare gli aiuti concessi dalle autorità greche a due fabbriche di fertilizzanti: Protypos Ktimatiki — TURISTIKI AE (SpA), nota anche con la denominazione di Moretco (qui di seguito «PKT»), e Viomichania Azotuchon Lipasmaton (fabbrica di fertilizzanti all'azoto), nota anche con la denominazione di AEVAL (qui di seguito «VAL»).

Il 3 ottobre 1996 la Commissione decise di iniziare riguardo agli aiuti in questione la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE. Le autorità greche furono informate dell'inizio della procedura con lettera del 16 ottobre 1996 e risposero alla Commissione con lettera del 7 gennaio 1997, registrata il successivo giorno 15.

Il testo della lettera alle autorità greche fu pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾. Ciò suscitò reazioni da parte di terzi: due associazioni europee di fabbricanti del settore e la Camera di Commercio di uno Stato membro. La posizione assunta da questi terzi fu comunicata alle autorità greche con lettera del 23 settembre 1997, perché potessero pronunciarsi al riguardo. In tale lettera la Commissione chiese anche informazioni supplementari su determinati punti specifici della questione. Le autorità greche risposero con una lettera ricevuta dalla Commissione il 21 novembre 1997.

Secondo le prime informazioni in possesso della Commissione, esposte al momento dell'inizio della procedura, sino al 1992 la società PKT era denominata «Anónimi Ellinikí Etería Chimikón ke Lipasmáton» (SpA greca di prodotti e fertilizzanti chimici: qui di seguito «AEEChPL»). Questa società fu posta in liquidazione poiché aveva debiti arretrati di 18 milioni di GRD nei confronti della Banca di Grecia (qui di seguito, sempre secondo le iniziali greche, «ETE»). I suoi attivi furono allora acquisiti dall'ETE per un importo di 9 miliardi di GRD e servirono alla creazione della PKT. Nel contempo, la Banca di Grecia annullò gli altri 9 miliardi di GRD di debiti non pagati.

Gli attivi suddetti furono trasferiti alla PKT a determinate condizioni: in particolare, che essa continuasse a tenere in funzione, a titolo temporaneo, la fabbrica di produzione di fertilizzanti e che rimborsasse all'ETE il prezzo di acquisto degli attivi stessi. Secondo le informazioni disponibili, la fabbrica continuò in effetti a funzionare e l'ETE accordò un rinvio sine die per le prime rate del rimborso.

Ma la PKT si trovava in una pessima situazione finanziaria: secondo i bilanci 1994 e 1995, relativi ai primi due anni di attività, le perdite superavano ampiamente i fondi propri della società, a tal punto che questi divennero negativi già con decorrenza dal primo esercizio. Anche il secondo esercizio si concluse con gravi perdite, sebbene le attività di produzione di fertilizzanti fossero state tolte alla PKT ed attribuite il 30 novembre 1995 ad una filiale di nuova costituzione, la Lipasmata Drapetsonas (qui di seguito «LD»). Da sola, la LD registrò nel 1995 perdite per un totale di 1,3 miliardi di GRD, il che comportò la riduzione del capitale azionario a circa 1,2 miliardi di GRD.

⁽¹⁾ GU C 82 del 14.3.1997, pag. 5.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

La VAL

Sempre secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, da essa esposte al momento di iniziare la procedura, la VAL appartiene alla Banca agricola di Grecia (qui di seguito, secondo le iniziali greche, «ATE»), che è controllata dallo Stato. La VAL registra perdite almeno dal 1992 e nel 1993 il suo capitale azionario si è praticamente ridotto a zero, divenendo in seguito ampiamente negativi a causa di nuove perdite. Era dubbio che l'impresa potesse onorare a breve termine i propri impegni, poiché nel 1994 si poteva constatare un grave problema di liquidità.

B. GLI AIUTI

La presente procedura è stata avviata riguardo ai seguenti provvedimenti:

- L'annullamento del suddetto debito di 9 miliardi di GRD da parte dell'ETE ed il rinvio sine die almeno della prima rata del rimborso di 9 miliardi di GRD del prezzo di acquisto pagato dalla stessa ETE.
- Un prestito di 500 milioni di GRD accordato dall'ETE alla PKT il 7 settembre 1995 e la corrispondente garanzia concessa dallo Stato il 18 ottobre 1995.
- Un prestito di 1,2 miliardi di GRD accordato dall'ETE alla LD il 16 gennaio 1996 e la corrispondente garanzia statale. Tale prestito era inteso a coprire le perdite subite nel 1994 (500 milioni di GRD) e nel 1995 (700 milioni di GRD), due anni nei quali — va notato — la nuova società non esisteva neanche.
- Un prestito di 600 milioni di GRD accordato dall'ETE alla LD, sempre nel 1996, e la corrispondente garanzia concessa dallo Stato il 30 luglio 1996.
- Un apporto di capitale di 1 miliardo di GRD, concesso dall'ATE a favore della VAL, e l'appoggio accordato dall'Azienda elettrica nazionale (DEI), che rinunciò a procedere al recupero coatto dei crediti a suo favore rimasti in sospeso, dell'importo di 4,5 miliardi di GRD.
- Un sistema di quote, che risulta attuato nel 1995 dalla società SYNEL, l'ente incaricato di commercializzare i fertilizzanti in Grecia, che è controllato dalla banca statale ATE, allo scopo di assicurare alla PKT/LD e alla VAL un certo livello di vendite e di fatturato che esse non avrebbero potuto raggiungere in condizioni normali di mercato.

III

All'unanimità, le parti terze si sono dichiarate a favore della posizione della Commissione, insistendo sulle difficoltà che i produttori comunitari sperimentano sul mercato greco dei fertilizzanti a causa dell'aiuto pubblico di cui beneficiano alcune imprese locali.

IV

Si può così riassumere la posizione assunta dalle autorità greche nell'ambito della procedura in oggetto:

- a) L'ETE non ha annullato nessun debito dell'AEEChPL e gli attivi di questa società in liquidazione sono stati già realizzati, praticamente in misura integrale. L'ETE si è dichiarata creditrice non soltanto per i crediti precedenti l'inizio della liquidazione, ma anche per i prestiti accordati nel corso del periodo della liquidazione stessa.
- b) Il pagamento da parte della SpA PKT del valore di acquisto della fabbrica si sta effettuando dopo l'aumento del suo capitale azionario per un importo pari a ciascuno dei versamenti annuali. Tale aumento è stato preso a carico dalla sua azionista ETE. Le prime tre scadenze (1995-1997) sono state onorate regolarmente e il saldo sarà versato alle scadenze convenute. Gli estratti conto relativi a questi versamenti sono stati trasmessi alla Commissione.
- c) Le difficoltà della PKT e poi della LD sono dovute all'annullamento da parte del consiglio di Stato dell'autorizzazione concessa dal governo alla precedente società AEEChPL di ammodernare le proprie infrastrutture. In seguito a tale annullamento, lo Stato impose la chiusura di alcune linee di produzione per motivi ecologici (si trattava di un'attività inquinante in una zona a forte densità demografica), il che portò a un calo della produzione nella misura del 50 %, con conseguente impossibilità di vendite sufficienti per raggiungere la soglia di redditività.

Scopo dei prestiti dell'ETE e delle garanzie dello Stato greco era consentire all'impresa di affrontare le difficoltà di funzionamento nelle quali versava in seguito alla chiusura di alcune unità di produzione. Per di più, la fabbrica funziona soltanto a titolo provvisorio, poiché la prefettura del Pireo ne ha imposto la chiusura entro il 31 luglio 2000. Con il suo intervento, lo Stato mirava quindi a ristrutturare l'impresa nel contesto di un calo della produzione per motivi ecologici.

Le autorità greche ritengono che gli aiuti in questione si possano considerare compatibili con il trattato, a norma delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, punto a) e/o c) e del quadro comunitario degli aiuti di Stato per la salvaguardia dell'ambiente⁽³⁾, in particolare il punto 3.4, relativo agli aiuti al funzionamento.

- d) L'aiuto in questione non incide sugli scambi intracomunitari, poiché la quota detenuta dalla Grecia è minima: tra lo 0,4 % e l'1,1 %.
- e) Per quanto riguarda la VAL, l'ATE, che ne era la principale azionista, ha proceduto nel febbraio 1995 ad aumentarne il capitale azionario per consentirle di attuare un piano di investimento inteso all'ammodernamento delle infrastrutture per la fabbricazione di nuovi prodotti. In tal modo, la società sperava di migliorare la propria situazione finanziaria aumentando la produzione. Il piano in oggetto non ha avuto gli effetti auspicati: la società non è riuscita a superare le proprie difficoltà finanziarie ed è stata costretta a cessare le proprie attività nell'agosto 1997. Quest'intervento della banca non rientra negli aiuti di Stato, poiché il suo scopo è massimizzare i profitti investendo nelle filiali.

⁽³⁾ GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

f) La SYNEL è un organismo privato e mai (dal 1992, data della liberalizzazione del mercato dei fertilizzanti) ha imposto quote di produzione alle imprese presso le quali si rifornisce. Le condizioni di pagamento vengono stabilite per contratto e possono variare in funzione dei quantitativi di fertilizzanti acquistati. La SYNEL ha clienti su tutto il territorio greco e sceglie i propri fornitori tenendo conto dei vantaggi comparativi costituiti dalla loro ubicazione geografica: sotto questo profilo, la PKT/LD è più competitiva per quanto riguarda i costi di trasporto verso il centro e il sud della Grecia, poiché i suoi concorrenti hanno sede nella Grecia settentrionale.

V

A. ESISTENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

È in tale contesto che vanno esaminati gli interventi dell'ETE, dello Stato greco, dell'ATE, della DEI e, infine, della SYNEL.

a) *Gli interventi dell'ETE*

Secondo la denuncia che è all'origine del problema, l'ETE è controllata indirettamente dallo Stato greco. Al margine della questione in oggetto, secondo un'altra denuncia anch'essa riguardante le attività dell'ETE, questa banca si identifica essenzialmente con lo Stato greco, poiché in gran parte le sue azioni appartengono allo Stato ed a persone giuridiche di diritto pubblico.

Secondo le informazioni ottenute nell'ambito di questa seconda denuncia, è vero che lo Stato detiene circa il 5 % del capitale dell'ETE, ma altri enti controllati dallo Stato ne detengono azioni per il totale del 43,67 %: quindi la partecipazione pubblica è del 48,779 %. Le altre azioni, per il totale del 51,221 %, sono disperse tra una moltitudine di azionisti, con il risultato che questi non hanno nessun controllo concreto sul funzionamento della banca.

Sempre secondo la medesima fonte, il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea degli azionisti, ma almeno quattro dei membri del consiglio, su un totale di quindici, e precisamente il governatore della banca e tre vicegovernatori, che al tempo stesso sono presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione, vengono nominati dal governo prima ancora di presentarsi come candidati nell'assemblea degli azionisti. Altri membri del consiglio sembra poi che rappresentino pubblici interessi: per esempio un vescovo in rappresentanza della Chiesa greca, la quale, secondo la Costituzione, non è separata dallo Stato.

In altre procedure (in particolare gli aiuti di Stato NN 137/97 e NN 138/97 — Grecia), la Commissione interrogò le autorità greche riguardo alla natura pubblica o privata dell'ETE. Secondo le risposte ricevute, in particolare quelle della banca stessa, risulta che a norma dell'articolo 91 della legge 1892/1990 l'ETE non fa più parte del settore pubblico poiché lo Stato non ne detiene più né la totalità né la maggioranza del capitale. La partecipazione diretta dello Stato nel capitale della

banca è del 5,097 % e la partecipazione pubblica arriva al totale del 49,194 %. Le parti detenute dal settore pubblico non gli conferiscono nessun diritto speciale.

Il consiglio di amministrazione viene eletto liberamente ed è controllato dall'assemblea generale degli azionisti. Tutte le disposizioni di legge che consentono allo Stato di nominare alcuni membri del consiglio sono state abrogate con la legge 2076/1992, con la quale sono state soppresse anche le norme che imponevano la rappresentanza degli enti pubblici, all'assemblea generale degli azionisti, da parte dei ministeri delle Finanze, del Lavoro, ecc. o di un loro rappresentante comune. Di conseguenza, sempre secondo le autorità greche, non si può concludere che gli atti degli organi istituzionali della banca siano atti statali: dunque, le decisioni della banca non costituiscono aiuti di Stato.

La Commissione prende atto della composizione del capitale della banca, detenuto in maggioranza dal settore privato, e poiché nessuna delle informazioni fornitele consente di dimostrare che il consiglio di amministrazione dell'ETE è composto in maggioranza da rappresentanti del settore pubblico, la Commissione deve concludere che la banca non è controllata dallo Stato.

Le decisioni del consiglio di amministrazione non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. I servizi della Commissione hanno già informato le autorità greche di questa conclusione il 24 aprile 1997 nell'ambito di un'altra procedura: di conseguenza, l'eventuale annullamento del debito di 9 miliardi di GRD della AEEChPL e l'eventuale rinvio dei pagamenti dovuti dalla PKT all'ETE — di cui le autorità greche smentiscono l'esistenza — non costituiscono aiuti di Stato. La Commissione può quindi concludere la procedura per quanto riguarda questi punti ed anche in attinenza ai prestiti accordati alla PKT ed alla LD. Resta tuttavia da vedere se la banca avrebbe accordato prestiti a queste due società in mancanza di una garanzia statale.

b) *Le garanzie statali a favore della PKT e della LD*

Le garanzie in oggetto furono accordate mediante i decreti ministeriali del 16 ottobre 1995 e del 16 gennaio e 23 giugno 1996, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica (FEK) ⁽⁴⁾. Poiché si tratta di provvedimenti ad hoc, queste garanzie favoriscono determinate imprese o determinate produzioni ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Nell'ambito della procedura in oggetto, le autorità greche hanno sostenuto che la garanzia per il prestito di 500 milioni di GRD del 1995 non è mai stata accordata. Le autorità greche hanno presentato una lettera del 7 ottobre 1997, indirizzata dal ministero delle Finanze al ministero dell'Economia, secondo la quale la garanzia sul prestito in questione era stata annullata in mancanza di garanzie concrete in forma di ipoteca di primo grado. Si deve quindi concludere che la PKT non ha beneficiato della garanzia statale per il prestito di 500 milioni di GRD. Su questo punto, quindi, la Commissione può concludere la procedura.

Nelle loro osservazioni al momento dell'inizio della procedura, le autorità greche non hanno contestato la natura di aiuto delle garanzie a favore della PKT (il cui annullamento è stato dimostrato soltanto in seguito) e della LD, ritenendo che si trattasse di aiuti al funzionamento, concessi per soddisfare esigenze di carattere ecologico.

⁽⁴⁾ Rispettivamente, FEK n. 876 del 20.10.1995, n. 34 del 19.1.1996 e n. 658 del 30.7.1996.

Inoltre, le autorità greche hanno sostenuto che gli interventi statali non hanno avuto incidenza sugli scambi intracomunitari, poiché la Grecia vi partecipa soltanto in misura esigua, come ha osservato la Commissione stessa all'inizio della procedura. Si può quindi concludere, benché le autorità greche non lo facciano affatto e si pongano in contraddizione con le proprie argomentazioni espresse in precedenza, che i provvedimenti in oggetto non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Questa tesi non può essere accettata: infatti, per quanto scarsa, la quota della Grecia negli scambi intracomunitari è pur sempre reale, come ha sostenuto la Commissione all'inizio della procedura, indicando la considerevole entità degli scambi sul mercato comunitario dei fertilizzanti: 16,8 milioni di tonnellate nel 1992, 19,5 milioni nel 1994. Le esportazioni della Grecia verso gli altri Stati membri costituivano (in volume) lo 0,66 % degli scambi intracomunitari nel 1993 e lo 0,44 % nel 1994, mentre le sue importazioni, sempre in termini di volume e sempre in rapporto agli scambi intracomunitari del settore in oggetto, costituivano l'1,1 % nel 1993 e lo 0,89 % nel 1994. Nella sua analisi del mercato dei fertilizzanti, la Commissione aveva concluso che le importazioni originarie dagli altri Stati membri soddisfacevano il 10-15 % (secondo le stime) del fabbisogno greco.

La considerevole entità degli scambi è stata posta in rilievo anche dai terzi intervenuti nel procedimento in oggetto: secondo una delle associazioni europee di produttori di fertilizzanti intervenute nell'ambito del presente procedimento, la Grecia importa fertilizzanti per un quantitativo variante tra 350 000 e 400 000 tonnellate, di cui 150 000 consistono in tipi di fertilizzanti prodotti anche nella stessa Grecia. Di queste 150 000 tonnellate, il 90 % era prodotto da membri della suddetta associazione.

Inoltre, secondo l'altra associazione di produttori intervenuta nel procedimento in oggetto, nel 1996 la Grecia ha importato dagli altri Stati membri 63 700 tonnellate di fertilizzanti, il che costituisce circa il 5 % del consumo nazionale.

Poiché le autorità greche riconoscono che la LD esportava negli altri Stati membri una parte della propria produzione, la Commissione non può far altro che concludere che l'intervento statale inteso a mantenere in funzionamento tale impresa incide sulla produzione, e di conseguenza sulle esportazioni, e quindi incide anche sugli scambi intracomunitari.

Per quanto riguarda la modifica delle condizioni di concorrenza, secondo il panorama 1997 dell'industria comunitaria ⁽⁵⁾, in Europa occidentale il mercato dei fertilizzanti ha registrato una depressione nella prima metà degli anni '90, a causa al tempo stesso del ridursi dei consumi e del basso livello dei prezzi. L'aumento delle importazioni nell'Unione europea e la concorrenza, sui mercati esteri, dei produttori dell'Europa centrale ed orientale hanno aggravato la situazione finanziaria dei produttori dell'Europa occidentale.

Questi sviluppi hanno comportato l'accelerarsi del processo di ristrutturazione e la chiusura di numerose fabbriche. Si tratta di un processo ancora in corso in alcuni Stati membri: nel 1983 il settore comunitario dei fertilizzanti annoverava 140 000

dipendenti, mentre nel 1995 questo numero si era ridotto a 20 000.

Dalla metà degli anni '90, il settore ha ritrovato la propria competitività ed è in grado in misura migliore, sotto il profilo tecnico e finanziario, di approvvigionare il mercato europeo secondo le qualità e i quantitativi richiesti di fertilizzanti. Per il prossimo futuro si prevede che il mercato resti stabile, secondo una tendenza già ravvisabile nel 1995: infatti, secondo il panorama dell'industria comunitaria di quell'anno ⁽⁶⁾, negli anni successivi era previsto lo stabilizzarsi della produzione, dopo vari anni di sovraccapacità e di debolezza della domanda.

Poiché in Grecia gli interventi statali hanno ritardato la ristrutturazione del settore, mentre negli altri Stati membri è stato attuato e, in alcuni, continua ad attuarsi, la Commissione conclude che l'aiuto statale in Grecia altera la concorrenza.

Questa constatazione è condivisa dai terzi intervenuti nell'ambito della presente procedura, i quali hanno fatto anche notare di subire uno svantaggio in termini di concorrenza nei confronti delle imprese beneficiarie di aiuti, poiché la pubblica sovvenzione consente a queste di continuare a vendere in perdita.

Secondo le informazioni comunicate dai terzi e non contestate dalle autorità greche, le difficoltà in cui versano la PKT e la LD non hanno impedito loro (e neanche alla VAL) di vendere la loro produzione, nel 1994 e nel 1995, a prezzi inferiori del 9-25 % a quelli constatati in generale sul mercato. Secondo la medesima fonte, ciò sarebbe dovuto ad una costante politica di tali imprese di proporre sistematicamente prezzi inferiori a quelli degli altri fornitori. Va rammentato che questa lagnanza è stata una delle prime presentate dall'autore della denuncia nella procedura in oggetto.

Di conseguenza, si deve concludere che gli aiuti in forma di pubbliche garanzie incidono sugli scambi tra gli Stati membri: le pubbliche garanzie a favore della LD costituiscono quindi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Sebbene la presente analisi basti di per se stessa a dimostrare il carattere di aiuto di Stato dei provvedimenti in esame, la Commissione ritiene opportuno presentare osservazioni supplementari su alcune tesi sostenute dalle autorità greche, le quali hanno menzionato elementi che potrebbero far supporre che tali garanzie non fossero aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Nondimeno, le autorità greche non hanno mai pronunciato una dichiarazione esplicita in questi termini.

Nella loro lettera del 21 novembre 1997, le autorità greche hanno informato che, nell'ambito della liquidazione della società LD, dopo la liquidazione gli attivi erano sufficienti per coprire i debiti di tale impresa nei confronti non soltanto dell'ETE, ma anche di terzi. Inoltre, sempre secondo le autorità greche, il valore di mercato delle aree edificabili e delle altre proprietà immobiliari della LD sarebbe attualmente di 16,34 miliardi di GRD, il che risulterebbe confermato da una dichiarazione presentata all'amministrazione delle finanze del Pireo.

⁽⁵⁾ Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1997.

⁽⁶⁾ Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 1995.

Di fatto, tale dichiarazione risale al 1993 e non coincide con il prezzo di acquisto pagato dall'ETE (o PKT) per i suddetti attivi: 9 miliardi di GRD nello stesso 1993. Secondo le autorità greche, l'ETE aveva acquistato gli attivi in oggetto in una pubblica asta ed è quindi quest'ultimo valore quello da considerare eventualmente quale valutazione di mercato nel 1993. Del resto, nel bilancio della PKT è iscritto per l'appunto un importo di quest'ordine.

Secondo le autorità greche, l'ipoteca iscritta per i prestiti accordati dall'ETE alla LD era quindi indubbiamente coperta dal valore materiale dei terreni e delle altre proprietà immobiliari di tale impresa. È stato anche precisato che l'ipoteca dell'ETE sui beni della LD SpA ammontava a 5 miliardi di GRD. Inoltre, nella lettera del 7 gennaio 1997, le autorità greche hanno dichiarato che la capacità di credito dell'impresa, senza che fosse possibile capire se si trattava della PKT o della LD, non aveva mai posto problemi poiché questa, grazie al suo fatturato ed agli attivi realizzabili che poteva presentare come pegno, era in grado di ottenere da qualsiasi banca i fondi di gestione di cui necessitava.

Pur rammentando che mai le autorità greche hanno sostenuto che le garanzie effettive che la LD era in grado di offrire le avrebbero permesso di ottenere i prestiti a copertura delle sue perdite senza dover ricorrere alla garanzia statale, sui suddetti elementi vanno presentate varie osservazioni.

Anzitutto, la LD, fondata unicamente per gestire la fabbrica, è affittuaria delle installazioni di cui è proprietaria la PKT: non ne è proprietaria essa stessa, il che è confermato dalla lettura dei bilanci della LD, che per quanto riguarda gli attivi immobilizzati non comprendono nessuna indicazione di terreni o costruzioni. Quindi, la LD non dispone di 16,34 miliardi di attivi fissi e non si vede come i suoi modesti attivi fissi (36 milioni di GRD nel 1995 e 40 milioni nel 1996), assortiti a capitale azionario negativo, possano bastare a copertura dei debiti (5,67 miliardi di GRD nel 1995 e 7,5 miliardi nel 1996). Gli attivi correnti sono un pò più consistenti, ma sempre insufficienti (4,45 miliardi di GRD nel 1995 e 4,5 nel 1996).

Si deve notare inoltre che, contrariamente a quanto si è verificato per la garanzia statale sul prestito di 500 milioni di GRD a favore della PKT, nessun elemento indica che lo Stato greco abbia chiesto alla LD un'ipoteca a copertura della totalità dei beni immobili della fabbrica di fertilizzanti di Drapetsona.

Si potrebbe supporre che la PKT si sia costituita garante a favore della LD, per esempio ipotecando una parte dei suddetti attivi fissi, ma ciò non è stato né sostenuto né dimostrato dalle autorità greche nel corso del presente procedimento. Del resto, sembra difficile che la PKT abbia potuto accordare una simile garanzia, quando essa stessa non aveva voluto dare garanzie effettive allo Stato in cambio della garanzia statale sul suddetto prestito di 500 milioni di GRD.

Per quanto riguarda l'ipoteca dell'ETE sui beni della LD SpA, del valore di 5 miliardi di GRD, secondo i documenti forniti dalle autorità greche, l'ufficio del Registro ipotecario aveva certificato che alla data del 17 luglio 1995 l'ETE risultava detentrica di

un'ipoteca di tale importo, registrata nel 1994, nei confronti della PKT, ma una simile ipoteca non riguarda assolutamente i beni della LD, che a quell'epoca non esisteva ancora.

Inoltre, le autorità greche hanno spiegato che l'ETE accordava finanziamenti alla PKT e, dal 1996, alla LD secondo criteri finanziari di natura puramente bancaria. Le condizioni (interessi, garanzie, assicurazioni ecc.) dei prestiti accordati a titolo di fondi di gestione erano quelli che l'ETE praticava nei confronti di imprese aventi capacità di credito analoghi a quelli della società in questione.

Ci si possono porre domande sulla logica economica di simili prestiti: in effetti, concedere fondi di gestione a un'impresa significa permetterle di onorare i suoi debiti correnti e non di effettuare modifiche strutturali per migliorare la propria situazione. Inoltre, tenuto conto della prevista chiusura della fabbrica di fertilizzanti, è dubbio che istituti bancari fossero disposti ad accordare alla LD prestiti a lungo termine.

Nella lettera del 21 novembre 1997 le autorità greche hanno segnalato che, poiché esse avevano accordato la propria garanzia per i prestiti di 1,2 miliardi di GRD e 0,6 miliardi di GRD, la fabbrica di Drapetsona aveva ottenuto dall'ETE i corrispondenti prestiti, a copertura delle perdite degli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Questa affermazione dà adito a numerose osservazioni: anzitutto, sembra che i prestiti siano stati accordati soltanto dopo che lo Stato aveva acconsentito a costituirsi garante della società. Di fatto, secondo la lettera delle autorità greche del 21 novembre 1997, il prestito di 1,2 miliardi di GRD era stato accordato alla LD il 16 gennaio 1996, cioè lo stesso giorno in cui fu adottato il decreto ministeriale che autorizzava la garanzia. Del resto, nel testo di tale decreto si utilizzava il futuro riguardo alla concessione del prestito: vi si diceva infatti che la concessione e il servizio del prestito sarebbero stati rispondenti ai termini figuranti nel documento della Banca nazionale (ETE) del 7 settembre 1995. Se la LD era in grado di procurarsi questi fondi presso il mercato finanziario senza la garanzia statale, è sorprendente che l'ETE abbia aspettato il 16 gennaio 1996, cioè la stessa data della concessione della pubblica garanzia, mentre secondo il suddetto decreto i termini del prestito erano noti già dal 7 settembre 1995, data alla quale, lo rammentiamo ancora una volta, la LD non esisteva ancora, poiché fu costituita soltanto il 30 novembre del 1995.

In secondo luogo, secondo la Commissione è poco credibile che l'ETE non tenga conto della situazione finanziaria di un'impresa alla quale pensa di accordare un prestito, né che la maggior parte dei clienti dell'ETE si trovino nella medesima situazione finanziaria della LD. Come ogni altra banca commerciale, normalmente l'ETE dovrebbe tener conto del rischio economico inerente a un'impresa in gravissime difficoltà e dovrebbe adeguare a tale rischio le condizioni dell'eventuale prestito: è quindi perfettamente logico che l'ETE abbia accordato alla LD il medesimo trattamento che ad altre società, una volta ottenuta la garanzia statale che annullava ogni rischio per la banca creditrice.

Non è neanche molto credibile sostenere che, in condizioni normali di mercato, la LD non avrebbe avuto problemi a contrarre prestiti, quando dalla sua contabilità 1996 risultava che non era riuscita a rimborsare 3,76 miliardi di GRD di crediti giunti a scadenza quell'anno. L'unica spiegazione logica va ricercata in una nota dei revisori dei conti del bilancio 1996, secondo cui i 3,76 miliardi di GRD in questione erano garantiti dallo Stato nella loro totalità: ciò significa che in quell'anno l'87,6 % dei debiti a breve termine nei confronti delle banche costituivano pagamenti scaduti di debiti garantiti dallo Stato.

Già dal bilancio 1995 risultava che la LD versava in gravi difficoltà per rimborsare i crediti bancari: infatti erano giunti a scadenza 1,16 miliardi di GRD a breve termine garantiti dallo Stato, il che costituiva già l'82 % della sua esposizione debitoria a breve termine nei confronti delle banche. Nessun elemento indica, e le autorità greche non hanno dichiarato nulla in tal senso, che il saldo dei debiti bancari a breve termine non fosse anch'esso garantito dallo Stato.

Tenuto conto di quanto si è detto, la Commissione deve constatare che le autorità greche non hanno dimostrato che la LD potesse ottenere, senza la garanzia dello Stato greco, i prestiti a copertura delle sue perdite degli esercizi 1994, 1995 e 1996.

Di conseguenza, le garanzie in oggetto incidono sugli scambi tra gli Stati membri ed alterano la concorrenza: infatti, tali garanzie hanno consentito alla fabbrica di fertilizzanti di affrontare le difficoltà di funzionamento in cui versava, quando la riduzione di capacità imposte dallo Stato non le aveva permesso di realizzare vendite sufficienti per raggiungere la soglia di redditività.

Queste medesime garanzie impediscono quindi in Grecia la normale ristrutturazione del settore già attuata nella maggior parte degli altri Stati membri, poiché il loro effetto è mantenere artificialmente in vita per un periodo provvisorio un'impresa che non riesce a realizzare benefici e che dovrà cessare irrevocabilmente le proprie attività nel 2000. Inoltre, mantenere artificialmente in attività la PKT e la LD impedisce che la loro quota di mercato sia ripresa da altri produttori greci o comunitari: di conseguenza, le garanzie in oggetto costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Le autorità greche non sono state in grado di dimostrare, nell'ambito della presente procedura, che la LD potesse ottenere i prestiti a copertura delle sue perdite degli esercizi 1994, 1995 e 1996 senza la garanzia statale, in particolare a causa della difficilissima situazione del beneficiario: quindi, la procedura di esame non ha consentito di ravvisare nessun elemento atto a contraddire il presupposto enunciato all'inizio della procedura stessa, secondo il quale l'aiuto coincide con l'importo garantito, al netto della commissione dell'1 % dell'importo del prestito, versata per ottenere tale garanzia.

Nessun investitore privato che non avesse potuto disporre della garanzia statale avrebbe continuato l'attività in perdita, attività per di più prevista per un periodo limitato e con un onere

crescente di perdite, a causa dell'incapacità di effettuare vendite sufficienti per raggiungere la soglia di redditività. In tali condizioni, è logico che l'azionista ETE abbia preferito accordare alla LD prestiti coperti dalla garanzia statale piuttosto che rifornire di capitale questa società. Infatti, nel primo caso la banca non correva alcun rischio di perdere gli importi investiti.

In base ai bilanci dell'impresa in questione ed ai decreti di concessione delle garanzie, la Commissione non può escludere che sui prestiti ottenuti dalla LD siano intervenuti in misura integrale o considerevole garanzie statali. Infatti, i decreti di concessione delle garanzie prevedevano che lo Stato assumesse l'obbligo di versare all'ETE, due mesi dopo la data di scadenza, ogni rata del prestito non rimborsato. Inoltre, come già si è detto, secondo il bilancio 1996 la LD registrava 3,76 miliardi di debiti scaduti (compresi gli interessi), costituiti da prestiti garantiti dallo Stato.

c) *L'aumento del capitale della VAL e il debito nei confronti dell'Azienda elettrica nazionale (DEI)*

i) Nel febbraio 1995 l'ATE, principale azionista della VAL, ha proceduto a un aumento di capitale di 1 miliardo di GRD 1 000 000 041 secondo il bilancio dell'esercizio 1995), per consentire a quest'impresa di attuare un piano di investimenti per l'ammodernamento delle sue infrastrutture per avviare la fabbricazione di nuovi prodotti.

Le autorità greche presentano questa operazione come una normale operazione commerciale: scopo del piano di investimenti era dotarsi di un'attrezzatura meccanica di automazione della linea di carico e di imballaggio e costruire un deposito di materie prime ed ausiliarie. In tal modo la società in questione sperava di migliorare la sua situazione finanziaria accrescendo la propria produzione. Nondimeno, le autorità greche riconoscono che il piano non ha avuto successo e che l'operazione è stata una cattiva scelta da parte dell'ATE.

Per poter concludere che non vi sono stati aiuti statali in questa iniezione di capitale, si dovrebbe stabilire che l'ATE si è comportata come avrebbe fatto un investitore privato nelle condizioni normali di economia di mercato. I principi da applicare per stabilire se un'impresa statale si comporta come un investitore privato in condizioni normali di economia di mercato figurano nella comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione alle imprese statali del settore manifatturiero degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CE della Commissione, riguardante la trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese statali (?).

Dall'esame della contabilità della VAL risulta che questa società era in perdita almeno dal 1992 e sino al 1996, ultimo esercizio per il quale la Commissione ha potuto prendere visione del bilancio. Di conseguenza, nessun elemento consente di ritenere che l'investitore ATE potesse contare su un rendimento accettabile del proprio investimento: infatti, l'ATE ha lasciato deteriorarsi per molti anni la situazione dell'impresa senza intervenire.

(?) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

Né le autorità greche né l'ATE hanno fornito alla Commissione un piano particolareggiato di riassetto elaborato dalla banca per ristabilire la stabilità a lungo termine della VAL e per mostrare la redditività dell'investimento: le autorità si sono limitate a trasmettere uno studio del 1994 del ministero dell'Industria riguardante la redditività delle quattro fabbriche di fertilizzanti attive in Grecia, nel quale si elencavano i problemi della VAL, proponendo alcune soluzioni per porvi rimedio.

Tra le varie difficoltà, si deve annoverare anche l'obsolescenza e la chiusura nel 1991 di una parte delle unità di produzione; inoltre, dopo il riavvio della produzione di fertilizzanti nel 1992, le vendite erano insufficienti a raggiungere il punto morto e, soprattutto, vi era il debito di 4,5 miliardi di GRD nei confronti della DEI.

Per quanto riguarda le soluzioni, nello studio si raccomandavano la manutenzione (per un costo stimato a 350 milioni di GRD) e l'ammodernamento delle infrastrutture (per un costo stimato a 3,6 miliardi di GRD), la soluzione dei problemi di approvvigionamento in ammoniaca, il potenziamento delle vendite sul mercato interno, in particolare in regioni accessibili con costi moderati di trasporto, un accordo con la SYNEL per assicurare un certo quantitativo di vendite e, infine, la conclusione di un accordo con la DEI, dato che l'aumento del prezzo dei fertilizzanti che si doveva applicare per rimborsare il debito avrebbe comportato per l'impresa la cessazione delle sue attività.

A causa di queste difficoltà, alla fine dell'esercizio 1993 il capitale netto dell'impresa risultava appena positivo: 1,6 milioni di GRD rispetto a un capitale di 3,37 miliardi. A fine 1994, il capitale netto risultava invece negativo di quasi 800 milioni. A fine 1995, nonostante il suddetto aumento di capitale, il capitale netto era ancora in negativo di quasi 500 milioni di GRD e a fine 1996 di 1,4 miliardi. Quest'andamento era dovuto alle perdite accumulate nei diversi esercizi. La situazione dell'impresa si deteriorò poi al punto che si dovette procedere alla sua liquidazione nel 1997⁽⁸⁾.

Secondo i bilanci in possesso della Commissione, l'articolo 47 della legge 2190/1920 si applica alla VAL almeno dal 1992: in tale articolo è previsto che il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea generale entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio se il totale del capitale netto dell'impresa risulti inferiore alla metà del capitale nominale. In tal caso, l'assemblea generale deve decidere di sciogliere la società o di adottare altri provvedimenti: di conseguenza, già alla metà del 1993 l'ATE avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della VAL oppure adottare provvedimenti per la sua ristrutturazione. Ma soltanto oltre due anni dopo, nel novembre 1995, la banca decise di ricapitalizzare la propria filiale VAL.

Inoltre, si deve considerare che quest'apporto di capitale risultava insufficiente per modificare in misura significativa la situazione finanziaria dell'impresa in questione: infatti, equivaleva a meno di un quarto delle perdite accumulate, non consentiva di migliorare il capitale netto in modo da sfuggire all'applicazione del suddetto articolo 47, in quanto tale capitale proprio restava ampiamente negativo, ed infine bastava appena a colmare il divario tra attivi e passivi correnti dell'impresa. Perdipiù, quest'apporto di capitale non bastava a coprire i costi di ammodernamento delle installazioni, secondo la stima delle autorità greche nella suddetta relazione: a tale riguardo, si deve osservare che il piano di investimento dell'ATE, secondo la descrizione delle autorità greche, riguardava unicamente l'aumento delle vendite di fertilizzanti, senza tener conto, a quanto sembra, degli altri elementi figuranti nello studio già menzionato.

Si deve osservare inoltre che, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione⁽⁹⁾, scopo dell'apporto del capitale era finanziare l'acquisto di materie prime, piuttosto che ammodernare le installazioni. Una conferma almeno parziale di quanto si è appena detto sembra risultare dal bilancio 1995, nel quale si osserva che rispetto al 1994 i costi di produzione erano aumentati di 800 milioni di GRD e le riserve di 200 milioni, mentre l'aumento delle attrezzature e dei macchinari era solo di 34 milioni e quello degli edifici e costruzioni di circa 100 milioni nel medesimo periodo. Se questa interpretazione fosse esatta, si tratterebbe di un'argomentazione supplementare per concludere che l'apporto di capitale mirava non a modificare la struttura dell'impresa razionalizzandone i costi, ma a fare in modo che la fabbrica proseguisse la propria attività ed aumentasse la propria produzione.

In entrambi i casi, il capitale apportato dall'ATE nella VAL non bastava per ripristinare la solidità dell'impresa, né alla Commissione è stato segnalato nessun altro provvedimento di riassetto che gli azionisti avrebbero dovuto adottare, a norma della legge greca e secondo le indicazioni figuranti nella relazione del ministero dell'Industria. Il fatto che la società sia stata posta in liquidazione si spiega probabilmente per questa mancanza di provvedimenti supplementari.

Considerato che per almeno due anni la banca statale ATE ha lasciato che la situazione finanziaria della VAL si deteriorasse senza intervenire, e che una volta deciso il suo intervento questo sia stato insufficiente per ripristinare la solidità dell'impresa, si deve concludere che la banca non si è comportata come un investitore privato in condizioni normali di economia di mercato: di conseguenza, l'aumento del capitale della VAL nella misura di 1 miliardo di GRD va considerato un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

⁽⁸⁾ Secondo la rivista Fertilizer Week del 23 marzo 1998, la VAL era stata posta in vendita dal liquidatore all'inizio del 1998.

⁽⁹⁾ Fertilizer Week del 12 giugno 1995.

- ii) Per quanto riguarda i provvedimenti adottati dalla DEI per ottenere il pagamento del debito della VAL, valutato a 4,5 miliardi (compresi gli interessi), le autorità greche hanno segnalato che l'azienda creditrice si è avvalsa di tutte le possibilità di ricorso offerte dalla legge.

Il debito si riferiva a consumi di elettricità nel periodo 1989-1991. Nel 1990, la DEI intentò un'azione giudiziaria contro la VAL presso il tribunale di prima istanza di Atene. Nell'ambito della presente procedura, le autorità greche hanno informato che le udienze relative alla causa si sono svolte nel dicembre 1995, ma che la sentenza non è ancora stata pronunciata ⁽¹⁰⁾.

Inoltre, la DEI ha presentato istanza per ottenere misure conservatorie nei confronti della VAL: nel 1993 sul patrimonio di questa società è stata iscritta un'ipoteca dell'importo di 4 miliardi di GRD.

Peraltro, la VAL ha rimborsato una parte del suo debito, per l'importo di circa 800 milioni di GRD, relativo al periodo aprile-dicembre 1991.

Tenuto conto di quanto si è detto, si può concludere che la DEI ha adottato i provvedimenti necessari per recuperare i suoi crediti nei confronti della VAL: di conseguenza, la Commissione i deve concludere la procedura su questo punto.

d) *Gli interventi del SYNEL*

Prima dell'inizio della procedura, il denunciante aveva informato che la SYNEL era controllata dalla banca statale ATE e, tra le informazioni che aveva continuato a trasmettere alla Commissione dopo l'inizio della procedura, aveva precisato che il controllo era soltanto parziale. In una precedente decisione del 1992 ⁽¹¹⁾ riguardante aiuti alla SYNEL, la Commissione aveva constatato che questa era controllata dall'ATE nella misura del 30 % e per il 70 % da associazioni di cooperative agricole. Nell'ambito della presente procedura, le autorità greche hanno informato che la SYNEL è tuttora un'impresa privata e che, in quanto tale, il suo operato non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Che la SYNEL accordi ai suoi fornitori condizioni di pagamento diverse a seconda dei quantitativi di fertilizzanti acquistati, il che dipende a sua volta dall'ubicazione geografica dei fornitori in questione, non è contrario alla logica del mercato. Probabilmente, la distorsione di concorrenza indicata dal denunciante è dovuta al fatto che alcuni fornitori, in particolare la PKT, vendono i loro prodotti in perdita.

Ciò è confermato del resto da uno dei terzi intervenuti nell'ambito della presente procedura, secondo il quale i prezzi di vendita della SYNEL sul mercato nazionale sono in connessione diretta con i prezzi fatturati dai suoi fornitori.

La valutazione di questo punto da parte della Commissione non costituisce ostacolo ad ogni altra indagine basata su altre disposizioni del trattato.

⁽¹⁰⁾ Lettera delle autorità greche del 21 novembre 1997.

⁽¹¹⁾ GU C 266 del 15.10.1992, pag. 5.

VI

Una volta stabilito che le garanzie statali a favore della LD e l'apporto di capitale a favore della VAL costituiscono aiuti di stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, resta da esaminare se siano legittimi e compatibili con il mercato comune.

Tutti questi aiuti sono stati accordati alle due imprese in questione senza notifica preliminare della Commissione, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, tali aiuti sono illegittimi.

Compatibilità degli aiuti a favore della LD

Si tratta di due aiuti: due garanzie statali per prestiti dell'importo rispettivamente di 1,2 miliardi e di 600 milioni di GRD.

a) *Ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la salvaguardia dell'ambiente*

Secondo le autorità greche, gli aiuti in questione sono compatibili con la suddetta disciplina comunitaria ⁽¹²⁾, in particolare con il punto 3.4, a norma del quale la Commissione può derogare al principio generale che è di non autorizzare gli aiuti al funzionamento intesi ad alleviare gli oneri finanziari delle imprese risultanti dall'inquinamento o da danni causati all'ambiente dalle loro attività. È quello che può verificarsi in settori quali la gestione dei rifiuti e la riduzione delle imposte ecologiche. In questi casi, gli aiuti vanno limitati rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai normali costi di produzione, devono essere temporanei e avere di norma carattere decrescente, così da costituire un incentivo a procedere in tempi più brevi a ridurre l'inquinamento o ad introdurre un impiego più razionale delle risorse.

Nelle loro osservazioni, all'inizio della presente procedura, le autorità greche hanno informato (lettera del 7 gennaio 1997) che, poiché la fabbrica funziona soltanto a titolo provvisorio, scopo dell'intervento statale era ovviare a determinate spese fisse di funzionamento, dovute a motivi ecologici, considerato che lo Stato stesso ha imposto all'impresa di ridurre la propria produzione a titolo permanente.

Queste spese fisse, che le autorità greche valutano a 1,5 miliardi di GRD all'anno, riguardano il funzionamento delle infrastrutture di salvaguardia dell'ambiente (filtri, unità di trattamento delle acque residue, smaltimento dei rifiuti solidi: 300 milioni), l'acquisto di materiali di pezzi di ricambio, indispensabili per la manutenzione a breve termine (300 milioni) ed i costi del personale (900 milioni). Diminuendo la produzione, queste spese risultano pressoché invariate.

Sempre secondo le autorità greche, l'impresa in questione ha proceduto in effetti a ridurre il personale: da 820 dipendenti nel 1995 a 520 alla fine del 1996, fino a 450 nel 1997. Di conseguenza, scopo dell'aiuto non era mantenere artificialmente in vita una società non redditizia, ma ristrutturarla nell'ambito della riduzione della produzione per motivi ecologici fino alla chiusura definitiva, prevista entro un termine di 3-5 anni.

⁽¹²⁾ Cfr. nota 3.

Nella lettera del 21 novembre 1997 le autorità greche hanno informato che la cessazione definitiva delle attività alla data del 31 luglio 2000 era stata imposta nella sentenza della prefettura del Pireo del 18 giugno 1997. Secondo questa lettera, gli aiuti dovevano compensare le perdite derivanti dalla riduzione del 50 % della produzione imposta dai pubblici poteri e consentire di licenziare progressivamente il personale. Nel testo dei decreti che accordano le garanzie statali, lo scopo dei prestiti così garantiti è invece di compensare le perdite degli esercizi successivi.

La deroga alla quale si appellano le autorità greche non può applicarsi nella fattispecie, poiché le stesse autorità greche hanno imposto la chiusura delle strutture produttive inquinanti e quindi non si può parlare di sovraccosti di produzione rispetto ai costi normali, come richiede invece il quadro comunitario.

Non si può neanche sostenere che gli aiuti accordati abbiano carattere decrescente, così da indurre l'impresa a procedere in tempi più brevi a ridurre l'inquinamento o ad introdurre un impiego più razionale delle risorse: i costi in questione non si ridurranno in futuro, man mano che si adotterà un processo di produzione meno inquinante, perché non si tratta proprio di attuarlo. In ogni caso, scopo dell'aiuto è sopperire ai costi fissi dell'impresa e non a sovraccosti derivanti da attività più inquinanti, per ridurle progressivamente. Del resto, niente dimostra che l'aiuto abbia carattere decrescente, dato che il suo scopo è sopperire ai costi fissi dell'impresa.

Nel caso in oggetto, le difficoltà della fabbrica derivano dalla riduzione della produzione imposta dallo Stato per motivi di inquinamento, senza che a ciò si accompagni una riorganizzazione dell'attività, per tener conto delle nuove condizioni di gestione: una simile riorganizzazione probabilmente non aveva senso, poiché, forse sin dalla nascita della PKT nel 1993, era previsto che la fabbrica cessasse ogni attività negli anni successivi.

b) *Ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti statali al salvataggio ed alla ristrutturazione di imprese in difficoltà*⁽¹³⁾

Anche se le autorità greche non hanno chiesto di inquadrare gli aiuti in tale contesto, a varie riprese fanno riferimento alla ristrutturazione e alle difficoltà della fabbrica di Drapetsona: non si può quindi escludere un riferimento almeno implicito.

La LD, filiale della PKT costituita nel novembre 1995, ha ripreso le attività di produzione di fertilizzanti di questa società, la quale si è dedicata da allora alla gestione di beni immobili. Le infrastrutture restano di proprietà della PKT che le dà in locazione alla LD. Pur essendo stata costituita, come si è detto, nel novembre 1995, la LD ha reso nota la propria contabilità per il periodo dal 31 gennaio al 31 dicembre di quell'anno, registrando un fatturato più o meno identico a quello realizzato dalla PKT nel periodo 9 marzo 1993-31 dicembre 1994. Sembra inoltre che la LD abbia ripreso una parte del passivo, ma non dell'attivo della PKT. Allo stato dei fatti, la Commissione dubita che la LD, la quale ha ripreso soltanto una parte non precisata del passivo della PKT, si possa considerare un'impresa in difficoltà in base agli orientamenti summenzionati. Se

peraltro si dovesse arrivare ad una simile valutazione, la Commissione ritiene, unicamente a titolo sussidiario, che non siano state rispettate le condizioni richieste in tali orientamenti per valutare la compatibilità degli aiuti.

Quindi, la LD ha ereditato una parte non precisata degli oneri finanziari della PKT e ha continuato a registrare perdite, poiché i suoi costi operativi non erano controbilanciati dal fatturato. A questa situazione già sfavorevole si deve aggiungere anche l'aumento dei debiti della LD: infatti, la LD ha registrato 1,3 miliardi di perdite nell'esercizio 1995 e circa 2,5 miliardi nel 1996. In tutto il corso della sua esistenza, poiché la società in questione non ha mai avuto capitale netto positivo, si applicava l'articolo 47 della legge 2190/1920, già menzionata. Infine, nell'agosto 1997 la LD è stata posta in liquidazione.

Anche se gli aiuti in questione, in forma di garanzie statali, hanno il risultato di mantenere in vita la società che li riceve, non si possono considerare compatibili con gli orientamenti in questione a titolo di aiuti al salvataggio, poiché nel loro importo non si limitano a quanto è necessario per la gestione dell'impresa, ma intendono sopperire ad una parte dei costi fissi e/o alle perdite di gestione.

Inoltre, tali aiuti superano di gran lunga il periodo necessario (in genere sei mesi) per elaborare provvedimenti di riassetto, secondo quanto richiesto nei suddetti orientamenti. Nel caso in esame, le garanzie riguardano prestiti della durata rispettiva di due anni e mezzo e di un anno e mezzo, periodi nel corso dei quali non risulta che sia stato elaborato nessun provvedimento di riassetto: perlomeno, la Commissione non è mai stata informata.

Infine, l'aiuto al salvataggio deve costituire un'operazione eccezionale, ma nel caso in esame l'operazione è stata ripetuta almeno una volta, per sopperire alle perdite di esercizi successivi.

Per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti a titolo di aiuto alla ristrutturazione, si deve osservare che alla Commissione non è stato trasmesso nessun piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la solidità a lungo termine della fabbrica.

Del resto, dalla lettera delle autorità greche in data 7 gennaio 1997 risulta che la chiusura definitiva della fabbrica era decisa ancor prima che la prefettura del Pireo pronunciasse (il 18 giugno 1997) la sentenza al riguardo: in effetti, ancor prima di tale sentenza, nella suddetta lettera si dà per scontato che la fabbrica funzionasse soltanto a titolo provvisorio, fino alla cessazione delle sue attività prevista entro tre-cinque anni.

Di fatto, le autorità greche ed il denunciante sono d'accordo almeno su un punto, cioè che l'obiettivo societario della PKT sia gestire terreni a fini immobiliari: l'acquisto del terreno sul quale è sita la fabbrica va connesso logicamente con questo obiettivo societario della PKT, che desiderava sfruttare il terreno in questione. Quindi, parlare di solidità a lungo termine dell'impresa che gestisce la fabbrica (la LD) praticamente non ha nessun significato, poiché quest'impresa versa in una situazione già gravemente compromessa e sono già programmate la sua chiusura e scomparsa. Che nel 1997 la LD sia stata posta in liquidazione sembra una naturale conseguenza della sua situazione.

⁽¹³⁾ GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

Poiché non risulta soddisfatta la condizione di presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione inteso al ripristino della solidità, non è necessario esaminare le altre condizioni richieste negli orientamenti al riguardo: di conseguenza, non è possibile approvare a titolo di aiuti alla ristrutturazione gli aiuti in forma di garanzie.

c) *A titolo di aiuti al funzionamento*

L'aiuto in questione non può essere considerato neanche un aiuto regionale agli investimenti, poiché il suo scopo non è favorire un investimento produttivo: di conseguenza, va considerato un aiuto al funzionamento.

Gli aiuti al funzionamento possono essere accordati soltanto nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Questa possibilità riguarda tutto il territorio della Grecia. Nella sua comunicazione sulle modalità di applicazione agli aiuti regionali dell'articolo 92, paragrafo 3, punti a) e c) ⁽¹⁴⁾, la Commissione ha ammesso che gli aiuti al funzionamento si possono accordare a determinate condizioni:

- i) l'aiuto deve essere limitato nel tempo e mirare ad ovviare agli ostacoli strutturali di imprese site nelle regioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a);
- ii) l'aiuto deve mirare a promuovere uno sviluppo duraturo ed equilibrato dell'attività economica e non dar luogo a sovraccapacità settoriali a livello comunitario, con la conseguenza che il problema settoriale così creato all'interno della Comunità risulterebbe più grave del problema regionale iniziale;
- iii) l'aiuto non deve essere accordato in violazione delle norme specifiche riguardanti gli aiuti consentiti alle imprese in difficoltà;
- iv) si deve trasmettere alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione di tali aiuti, indicando i settori beneficiari ed il totale delle spese per ogni tipo di aiuto;
- v) sono da escludere gli aiuti miranti a promuovere le esportazioni verso altri Stati membri.

Considerato quanto si è concluso in precedenza riguardo alla possibilità di applicare gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, è chiaro che non risulta rispettata la terza condizione. Inoltre, è dubbio che l'aiuto possa promuovere uno sviluppo duraturo ed equilibrato dell'attività economica poiché, in mancanza di ristrutturazione, è verosimile che la situazione della società si deteriori. Tutto ciò, senza neanche tener conto della preannunciata chiusura della fabbrica.

Poiché non possono essere autorizzati a titolo di aiuti al funzionamento gli aiuti a favore della LD in forma di garanzie riguardanti prestiti rispettivamente di 1,2 miliardi e di 600 milioni di GRD, tali aiuti non possono beneficiare delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 3, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera b) del trattato, poiché il loro scopo non era promuovere un progetto di grande portata avente interesse europeo.

Inoltre, gli aiuti in oggetto non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), poiché non soddisfano le condizioni per essere approvati a titolo di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infine, questi medesimi aiuti non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), poiché non sono destinati a promuovere la cultura ed il patrimonio culturale.

Non è neanche possibile applicare le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, poiché tali aiuti non sono stati accordati a singoli consumatori né per rimediare a danni derivanti da calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Di conseguenza, gli aiuti in oggetto sono incompatibili con il mercato comune.

Compatibilità degli aiuti a favore della VAL

Come si è già detto, alla conclusione dell'esercizio 1993 il capitale netto della società era appena positivo: 1,6 milioni di GRD rispetto ad un capitale nominale di 3,37 miliardi. A fine 1994 era negativo per l'importo di circa 800 milioni; a fine 1995, nonostante il summenzionato aumento di capitale, era ancora in negativo di circa 500 milioni di GRD e a fine 1996 la posizione netta registrava un negativo di 1,4 miliardi. La società in oggetto va quindi considerata come un'impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. L'apporto di capitale, nella misura di 1 miliardo di GRD, va quindi considerato un aiuto alla ristrutturazione.

Scopo dell'aiuto era l'ammodernamento delle infrastrutture per avviare la fabbricazione di nuovi prodotti (fertilizzanti composti): più precisamente, il piano di investimento prevedeva un dispositivo meccanico di automazione della linea di carico e di imballaggio e la costruzione di un deposito di materie prime ed ausiliarie.

Peraltro, a parte una semplice indicazione secondo cui tale investimento era inteso a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa incrementandone la produzione, la Commissione non è stata informata di nessuna previsione in fatto di redditività. Come unica indicazione dei vantaggi che l'ATE si aspettava per la sua filiale VAL, le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione la copia di un estratto della produzione annua della società, redatto probabilmente dopo la cessazione della sua attività, il 18 luglio 1997.

La Commissione non ha ricevuto nessun piano di ristrutturazione che permettesse di ripristinare entro un termine ragionevole la solidità a lungo termine dell'impresa in base ad ipotesi realistiche riguardanti le future condizioni di gestione. Come nel caso della LD, poiché non risulta soddisfatta la condizione di presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la solidità dell'impresa, non è necessario procedere all'esame delle altre condizioni richieste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Poiché non risulta soddisfatta questa condizione ineluttabile, prevista nei suddetti orientamenti, gli aiuti in oggetto non possono beneficiare della deroga prevista nelle disposizioni al riguardo, cioè l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

⁽¹⁴⁾ GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2.

Per motivi identici a quelli presentati riguardo alla LD, non è possibile autorizzare l'aiuto in oggetto a titolo di aiuto al funzionamento. Sempre per identici motivi, tale aiuto non può beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e d). Il medesimo ragionamento vale per le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2. Di conseguenza, anche l'aiuto in oggetto è incompatibile con il mercato comune.

VII

La Commissione constata che la Grecia ha erogato a titolo illegittimo aiuti a favore della LD e della VAL, violando l'articolo 92, paragrafo 3, del trattato.

In caso di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, confermato dalla Corte di giustizia con sentenze del 12 luglio 1973 nella causa n. 70/72, Commissione contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁵⁾, del 24 febbraio 1987 nella causa n. 310/85, Deufil contro Commissione ⁽¹⁶⁾ e del 20 settembre 1990 nella causa n. C 5/89, Commissione contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁷⁾, la Commissione è tenuta a chiedere allo Stato membro di recuperare presso i beneficiari l'importo degli aiuti accordati a titolo illegittimo. Di conseguenza, questi aiuti vanno soppressi e, se sono già stati accordati, devono essere recuperati a cura delle autorità greche.

Per quanto riguarda le pubbliche garanzie a favore della LD, per i motivi già esposti, si tratta di garanzie il cui elemento di aiuto coincide con l'importo del prestito garantito, come si è detto al momento di iniziare la procedura.

Le autorità greche sono tenute a recuperare presso la LD gli importi corrispondenti, detratta la commissione dell' 1 % dell'importo dei prestiti che la società ha versato per ottenere la garanzia statale.

Per quanto riguarda l'apporto di capitale di 1 miliardo di GRD a favore della società VAL, lo Stato greco è tenuto a recuperare tale importo presso la suddetta società,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le garanzie statali a favore della società Lipasmata Drapetsonas AE (SpA) a copertura di due prestiti dell'importo rispettivo di 1,2 miliardi e di 600 milioni di GRD, accordati con i decreti ministeriali del 16 gennaio e del 23 giugno 1996, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Anche l'apporto di capitale di 1 miliardo di GRD erogato nel 1995 dalla Banca agricola di Grecia a favore della sua filiale Viomichanía Azotúchon Lipasmàton costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Gli aiuti suddetti sono illegittimi in quanto sono stati accordati senza notifica preliminare alla Commissione, in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

Inoltre, tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune poiché non è possibile applicare loro nessuna delle deroghe previste all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato.

Articolo 3

La Grecia è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti di cui all'articolo 1 della presente decisione. Per quanto riguarda la società Lipasmata Drapetsonas AE, il recupero va effettuato al netto della commissione dell'1 % degli importi garantiti che tale società ha dovuto versare per ottenere le garanzie statali.

Articolo 4

Il recupero va effettuato nel rispetto delle procedure e delle disposizioni della legge greca, applicando agli importi da recuperare un interesse calcolato dalla data di versamento degli aiuti fino alla data effettiva di rimborso. L'interesse va calcolato in base al tasso di riferimento previsto per calcolare l'equivalente-sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali in Grecia.

Articolo 5

Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia è tenuta ad informare la Commissione dei provvedimenti da essa adottati per applicare la decisione stessa.

Articolo 6

Destinataria della presente decisione è la Repubblica ellenica.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁵⁾ Raccolta 1972/1973, pag. 609.

⁽¹⁶⁾ Raccolta 1987, pag. 901.

⁽¹⁷⁾ Raccolta 1990, pag. I-3437.